



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino Sez. IV
Dr. Cervone Mariateresa

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Cervone Mariateresa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.ro R.G. 22452/09 promossa da

Sentenza N. 1380/10
Spediz. il 28/1/2010
Depositata il 28/1/2010
Rg. N. 29159/09
Cron. N. 8916/10
Rep. N. ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI

res. in Torino, via Angrogna n.11, rappresentata e difesa
dall'avv.to Catia Grande, presso lo studio di quest'ultima, in Torino, via Lamarmora
n.43, elettivamente domiciliata, giusta delega a margine dell'atto di citazione

Attore

Contro

SORIS società Riscossioni s.p.a. con sede in via Vigone n.80 Torino, in persona del
Dirigente del Servizio di Riscossione, dr. Alessandro Tatini, elettivamente
domiciliata in c.so Vinzaglio n.4, presso lo studio dell'avv.to Antonella Ravinale che
la difende e rappresenta in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione
e risposta.

Convenuto

CITTA' DI TORINO. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, in persona del
procuratore speciale, Luciano Marcon, a ciò espressamente delegato dal sindaco, On.
Sergio Chiamparino, con atto redatto dal Segretario Generale, dr. Adolfo Repice, in
data 18.9.2007, allegato, con domicilio eletto c/o il Comando di Polizia Municipale in
Torino, via Bologna n.ro 74.

05 MAR 2010 Terzo chiamato
Prenotato _____
Rilasciato _____
Avv. RAVINALE _____
Approvato _____
Terzo, 05 MAR 2010
Il Funzionario _____

IL GIUDICE D.P.A.
Dott.ssa Maria Teresa C...

OGGETTO: opposizione a ingiunzione n.ro 7698919919166 emessa da **SORIS** società Riscossioni s.p.a., ex art.3 R.D.639/1910.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Dichiararsi l'illegittimità e, per l'effetto, la nullità, annullabilità, inefficacia del fermo amministrativo disposto in data 17.12.2008 dalla Soris s.p.a., sull'autoveicolo Fiat Punto targato _____, di proprietà dell'esponente.

Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Soris s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a cancellare immediatamente, senza dilazione alcuna dal Pubblico Registro Automobilistico, il provvedimento di fermo, disponendo che qualora ciò non avvenga entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza, la Soris s.p.a. sia condannata a pagare, in favore dell'attrice, la somma di €10,00, per ogni giorno di ritardo, o veriore somma ritenuta congrua dal Giudice.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dall'attrice, in conseguenza dell'illegittima adozione della misura cautelare del fermo auto.

Con compensazione di spese di giudizio.



CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA COMUNE DI TORINO

Rigettarsi la domanda attrice, perché del tutto infondata in fatto e diritto.

Con compensazione di spese di giudizio.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA SORIS S.P.A.

Previa rinuncia alla proposta eccezione di incompetenza del Giudice adito a conoscere delle doglianze avverso fermo amministrativo, respingere la domanda attrice.

Con compensazione delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Nel caso in esame, viene posta in discussione la legittimità e la regolarità della procedura di riscossione, con riferimento al credito fatto valere in via esecutiva.

Premesso che come da Cass. Civ. sez. III, 26.5.2003, n.8335, l'ingiunzione di cui all'art.3 R.D. n.639/1910, "è atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, insuscettibile di acquistare efficacia di cosa giudicata in caso di omessa opposizione nei termini", l'ingiunzione opposta si risolve in atto avente la sola funzione di precetto, in quanto l'Amministrazione procedente è

5 già munita di titolo esecutivo che, ai sensi dell'art.203/3° C.d.S. è costituito dal verbale di accertamento della violazione (nel caso trattasi di n.ro 2 verbali VCS48030140204 per violazione dell'art.7 C.d.S.e VCS1367085905 per violazione art.158C.d.S.), non opposto in termini (che non preclude peraltro la possibilità all'interessato di far valere l'eventuale illegittimità del procedimento di riscossione con le forme di cui all'art. 615 e segg. C.p.c.), come nel caso in oggetto.

Dalla premessa da cui si parte, consegue l'effetto che possa dichiararsi equiparabile il provvedimento opposto, ingiunzione R.D. n.639/1910, alla cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo, poiché svolge la stessa funzione di preannunciare l'esecuzione forzata, *equivalenza funzionale* tra i due strumenti, più volte ribadita dalla Corte di Cassazione che ha osservato, l'ingiunzione in oggetto, svolgere la stessa funzione della cartella di pagamento(così Cass.S.U. n.10958/2005). Alla luce dei motivi esposti in domanda, occorre esaminare la legittimità della procedura di recupero coattivo mediante emissione di ingiunzione ex R.D. n.639/1910, anziché tramite la procedura di ruolo di cui agli artt.206 C.d.S., 27 L.689/81, D.P.R.602/73, per le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del C.d.S.

Tale procedura alternativa a quella ordinaria di iscrizione a ruolo è stata formalmente consentita anche per le sanzioni irrogate per violazioni al C.d.S. dal combinato disposto degli artt.52/5° lett.b) D.Lgs n.446/1997; art.1 /477° L. n.266/2005 ed art.36/2°lett.a) D.L. n.248/2007, (conv. in L.n.31/2008).

Il sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale, ai fini della riscossione della sanzione (cfr. Cass. Civ. sez.I, 6.11.2006, n.23631), tanto con riferimento alla fase di formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella dell'esecuzione coattiva, previsto dall'art.206 C.d.S., appare ormai normativamente superato, poiché, a seguito delle modifiche legislative sopra indicate, il rinvio all'art. 27L.689/81, deve considerarsi ormai anche integrato dalla possibilità di utilizzare i soggetti concessionari, mediante la procedura dell'ingiunzione ex R.D. n.639/1910.

Il predetto comma 477 della legge finanziaria 2006, fornendo interpretazione autentica dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs.n.446/97, considera, a tutti gli effetti, le sanzioni amministrative un'entrata dell'Ente Locale, riscuotibile con le modalità ordinariamente previste per la riscossione delle stesse e dà la possibilità ai concessionari iscritti all'Albo ex art.53 D. Lgs. 446/97 - tra cui Soris s.p.a., essendo regolarmente iscritta nell'Albo, come documentalmente provato dalla stessa con provvedimento 6.11.2006 in atti prodotto sub 5) - *"di procedere all'accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente"*.

Tale norma va integrata con l'art.36/2° D.L.n.248/07(conv. in L.n.31/2008), ove è stato specificatamente ribadito che la *"riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata, con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D.n.639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute*

nel titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti cui all'art. 52/5° lett. b) di cui al D.L. 446/97 (concessionario di cui all'art. 53 dello stesso D.Lgs., iscritto nel relativo Albo).

Ulteriore conferma della chiara volontà legislativa in tal senso (e ferme restando le eventuali valutazioni circa la legittimità costituzionale, non sollevate e non manifestamente sussistenti, di tali previsioni) è infine il recente disposto della legge 3.8.2009 n. 102, ove si prevede una possibilità agevolativa di estinzione del debito anche per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al C.d.S. "per cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto legislativo 14.4.1910 n. 639", con ciò riconoscendo la pacifica applicabilità della procedura in esame ed in cui sono citati come del tutto equivalenti gli importi iscritti a ruolo e quelli per cui è stata emessa l'ingiunzione fiscale.

Sotto il profilo della invocata specialità della normativa relativa a sanzioni conseguenti a violazioni al C.d.S., si deve rilevare come anche la disciplina della riscossione delle somme dovute agli Enti Pubblici, costituisce disciplina speciale rispetto alle normali procedure esecutive e tale specialità, considerata la rilevanza costituzionale dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei predetti Enti locali e territoriali, espressa nell'art. 119 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, non può non prevalere.

Quanto infine alla dedotta impossibilità di ricorrere al fermo amministrativo sulla base dell'opposta ingiunzione, un ultimo esame merita il requisito espresso nell'art. 4/2° sexies del D.L. 209/2002, conv. in L. 265/2002 e riportato anche nell'art. 36/2°, lett. a) del D.L. 248/2007 conv. in L. 31/2008, i quali per la riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 hanno esteso ai comuni ed ai "concessionari locali" iscritti all'Albo ex art. 53 D. Lgs. 446/97, le disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, "...in quanto compatibili".

Le quali ultime disposizioni regolamentano una procedura esecutiva privilegiata e derogatoria all'ordinaria procedura esecutiva dettata dal codice di procedura civile.

La limitazione introdotta non può che intendersi nel senso che dette disposizioni (D.P.R. 602/73) sono applicabili alla procedura esecutiva, in quanto compatibili con la disciplina dettata dal R.D. 639/1910.

A seguito della riforma della riscossione (D.Lgs. n. 46/99 e n. 112/99), il ruolo non rappresenta più l'unico strumento per procedere alla riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, tributarie e patrimoniali e l'ingiunzione c.d. fiscale, ripristinata dall'art. 52 D. Lgs. 446/97, che il comma 6 di detto articolo aveva già affidato come unico strumento dato all'ente locale per utilizzare un soggetto esterno, costituisce attualmente, alla luce della evoluzione legislativa (vedasi il già citato art. 36/2° n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008), che, con ancora maggiore chiarezza ha distinto le due ipotesi rendendo obbligatorio il ruolo solo per le entrate dello Stato, un'alternativa rimessa all'amministrazione precedente, che, in relazione ai soggetti precedenti, comuni e concessionari iscritti all'Albo o c.d. esattore (concessionario del servizio di riscossione tributi), può affidare la riscossione dei suoi crediti con le due diverse modalità.

ACI
OFFICE



Per cui, qualsiasi interpretazione deve tener conto dell'evoluzione che ha avuto il sistema della riscossione coattiva, nel suo insieme.

Valgono, pertanto, a dirimere l'argomento, le valutazioni già espresse circa la sostanziale equivalenza funzionale tra ingiunzione e cartella di pagamento, come da già citata pronuncia Cass. S.U.n.10958/2005, tesi confermata da Tribunale Ordinario di Torino, Sez.III civ. in composizione collegiale R.G.3275/09V.G. che, con decreto motivato ex art.113 ter disp.att.c.c., in data 21.10.2009/4.11.2009, ha dichiarato la parificabilità dell'ingiunzione fiscale al ruolo ai fini anche dell'esecuzione della formalità ipotecaria ai sensi dell'art.77 DPR n.602/73.

Valga a concludere, la considerazione che l'intento del legislatore degli ultimi due decenni è stato rivolto a contrastare il fenomeno della c.d. evasione della riscossione, attribuendo ai soggetti ad essa deputati, maggiori poteri, dissuasivi della volontà dei debitori di sottrarsi al pagamento delle loro obbligazioni.

Si respinge pertanto la richiesta attorea e si conferma la legittimità del fermo amministrativo disposto in data 17.12.2008 dalla Soris s.p.a., sull'autoveicolo Fiat Punto targato _____, di proprietà dell'esponente, con le conseguenze di legge.

La complessa disciplina legislativa in materia e la richiesta conforme di tutte le parti in tal senso, autorizzano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace di Torino,
definitivamente pronunciando,
contrariis reiectis,

rigetta la domanda proposta da _____ res. in Torino, via
Angrogna n.11 avverso ingiunzione n.ro 7698919919166 emessa da **SORIS** società
Riscossioni s.p.a. ex art.3 R.D.639/1910, e conseguente fermo amministrativo
disposto in data 17.12.2008 che, per l'effetto, conferma, con le conseguenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Torino, 30.1.2010

L. CANCELLIERE ES
(M. RONGIOLETTI)

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
D. Maria Teresa ARENA CERVONE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, il 29/1/2010
L. CANCELLIERE ES
M. RONGIOLETTI

